



COMUNE DI ROVERBELLA

PROVINCIA DI MANTOVA

REGOLAMENTO COMUNALE PER SERVIZIO DI NOLEGGIO DA RIMESSA CON CONDUCENTE DI AUTOVETTURE ED AUTOBUS

ai sensi dell'art. 5 legge 15.01.1992 n. 21 "Legge quadro per il trasporto di persone
mediante autoservizi pubblici non di linea"

Approvato con delibera di C.C. n. 37 del 30/08/1999
e modificato dalla delibera di C.C. n. 45 del 30/09/1999

COMUNE DI ROVERBELLA

Il presente atto è stato affisso all'albo pretorio di questo
Comune per gg. *quindici*, e precisamente
dal 05.11.99 al 19.11.99
IL SEGRETARIO COM.LE

IL MESSO COM.





COMUNE DI ROVERBELLA

PROVINCIA DI MANTOVA

ART. 1

Natura del servizio

Per servizio di autonoleggio da rimessa con conducente si intende quello esercitato per il trasporto collettivo o individuale di persone con l'impiego di veicoli, con funzione complementare ed integrativa rispetto ai trasporti pubblici di linea e che vengano effettuati, a richiesta dei trasportati o del trasportato, in modo non continuativo o periodico, su itinerari e secondo orari stabiliti di volta in volta.

I predetti veicoli sono fatti stazionare, a disposizione degli utenti, in autorimesse esistenti sul territorio comunale ed è vietato adibirli a servizi diversi da quelli cui sono destinati.

ART. 2

Fonti normative

Il servizio di autonoleggio con conducente, oltre che dal presente Regolamento, è disciplinato dalla normativa generale e speciale elencata indicativamente qui di seguito:

- dalle norme del vigente Decreto L.vo 30.04.1992, N. 285 "Nuovo Codice della strada";
- dalla L. 15.01.1992, N. 21 "Legge Quadro per il trasporto di persone mediante autoservizi pubblici non di linea";
- dalla L.R. 15.04.1995, N. 20 "Norme per il trasporto di persone mediante servizio di taxi e servizio di noleggio con conducente";
- dal decreto del Ministero dei Trasporti 20.04.1993 "criteri per la determinazione di una tariffa minima e massima per il servizio di noleggio con autovettura;
- dall'Art. 85 del D.P.R. 24.07.1977, N. 616;
- dagli Artt. 86 e 121 del T.U. unico della Legge di Pubblica Sicurezza N. 773 del 18 giugno 1931, nonché dall'Art. 158 del relativo Regolamento di esecuzione N. 635 del 6 maggio 1940.

ART. 3

Competenza e Vigilanza sul servizio

Ai fini dell'applicazione del presente Regolamento, la vigilanza sul servizio di autonoleggio da rimessa con conducente è svolta dal Comune attraverso gli organi della Polizia Municipale, alla cui competenza sono demandate anche tutte le pratiche relative.

Gli appartenenti alla Polizia Municipale possono accedere, per le necessarie operazioni di controllo, alle autorimesse ed in qualsiasi luogo in cui si trovino i veicoli autorizzati al servizio di autonoleggio da rimessa con conducente.

Sono fatte salve le prerogative conferite agli organi di Polizia Regionali e Statali preposti al settore.



COMUNE DI ROVERBELLA

PROVINCIA DI MANTOVA

ART. 4

Tipo di veicoli da destinare al servizio

Tenuto conto delle disposizioni vigenti in materia e in rapporto alle esigenze locali, si stabilisce di adibire al servizio di noleggio da rimessa con conducente i seguenti veicoli:

- autovetture;
- autobus.

ART. 5

Contrassegni e documenti per la circolazione

Ogni autoveicolo adibito al servizio di noleggio con conducente porta, all'interno del parabrezza anteriore e sul lunotto posteriore, un contrassegno con la scritta "noleggio" e sono dotate di una targa posteriore recante la dicitura "NCC" inamovibile, dello stemma del Comune che ha rilasciato l'autorizzazione e di un numero progressivo.

Il conducente del veicolo deve avere con sé, oltre ai documenti di circolazione previsti dalle Leggi vigenti, l'autorizzazione comunale.

ART. 6

Ubicazione delle autorimesse e abitazione del titolare dell'autorizzazione

I titolari di licenza hanno l'obbligo di comunicare all'Ufficio di Polizia Municipale l'ubicazione delle autorimesse, nonché quella dell'abitazione.

Ogni cambiamento di autorimessa deve essere preventivamente comunicato all'Ufficio Polizia Municipale, mentre l'eventuale cambio di abitazione deve essere comunicato al predetto ufficio entro e non oltre trenta giorni dal trasferimento.

ART. 7

Divieto di stazionamento su aree pubbliche

E' fatto assoluto divieto di stazionare con veicoli da noleggio da rimessa con conducente su aree pubbliche o comunque destinate ad uso pubblico, allo scopo di procurarsi il noleggio.

ART. 8

Atti vietati agli utenti del servizio

E' vietato agli utenti del servizio;

- 1) Di far uso, per salire e scendere dall'autoveicolo, della portiera di sinistra;
- 2) Insudiciare o guastare l'autoveicolo o le sue apparecchiature;



COMUNE DI ROVERBELLA

PROVINCIA DI MANTOVA

- 3) Compiere atti contrari alla decenza;
- 4) Fare schiamazzi o rumori molesti;
- 5) Molestare il conducente o comunque rendere difficile la guida dell'autoveicolo;
- 6) Mangiare e bere durante il trasporto.

ART. 9

Tariffe e condizioni di trasporto

Le tariffe di trasporto sono direttamente concordate tra l'utenza ed il vettore, tenuto conto dei criteri emanati dal Ministero dei Trasporti con Decreto del 20/04/1993.

Il trasporto può essere effettuato senza limiti territoriali e la prestazione del servizio non è obbligatoria.

A richiesta del cliente il conducente è inoltre tenuto ad esibire copia del presente Regolamento, che deve essere tenuto in autorimessa, esposto in maniera ben visibile, ed a bordo degli autoveicoli.

ART. 10

Determinazione del numero degli autoveicoli destinati al servizio di noleggio da rimessa con conducente

Il numero degli autoveicoli destinati al servizio di noleggio da rimessa con conducente, ed ogni variazione, sono individuati dalla Provincia in funzione dell'integrazione dei servizi sul territorio, sulla base dei contingenti loro attribuiti dalla Giunta Regionale; la Provincia, sentito il Comune e tenuto conto della domanda di mobilità del bacino di riferimento, presenta alla Giunta Regionale una relazione in cui è indicato il fabbisogno di autorizzazioni di autonoleggio con conducente, un relazione alla peculiarità del bacino.

Il Responsabile del Servizio prende atto con proprio provvedimento del numero di autorizzazioni assegnate e, successivamente, per esigenze di ordine generale (sistemazione del servizio, necessità di riduzione del numero degli autoveicoli circolanti o per altri motivi di pubblico interesse), può in qualunque tempo disporre la sospensione temporanea di una parte delle licenze e, in via eccezionale, anche al ritiro delle stesse. Tale ultimo provvedimento verrà attuato con precedenza sugli esercenti che siano incorsi in misure punitive o trovati non in regola con le norme di legge o di regolamento. La sospensione o il ritiro della licenza nei casi di cui sopra non comporta indennizzo da parte dell'Amministrazione Comunale.

Nel rispetto del numero di autorizzazioni determinato, è prevista n. 1 autorizzazione per autovettura da destinare anche al trasporto di soggetti portatori di handicaps di particolare gravità, la quale dovrà essere adeguatamente attrezzata, ai sensi della normativa vigente.



COMUNE DI ROVERBELLA

PROVINCIA DI MANTOVA

ART. 11

Rilascio delle autorizzazioni

Per esercitare il servizio di noleggio da rimessa è necessaria l'autorizzazione comunale.

L'assegnazione dell'autorizzazione è demandata al Responsabile del Servizio e viene fatta in base ad una regolare graduatoria predisposta secondo i successivi articoli 16 e 17.

Nell'autorizzazione, oltre al numero, sono indicati gli estremi della carta di circolazione, il tipo e le caratteristiche dell'autoveicolo.

E' ammesso il cumulo in capo ad un medesimo soggetto, di più autorizzazioni per l'esercizio del servizio di noleggio con conducente.

ART. 12

Procedura preliminare per l'assegnazione dell'autorizzazione

Ogni qualvolta si rende necessario assegnare un'autorizzazione resasi disponibile (per ampliamento del servizio, rinuncia, revoca o decadenza del precedente titolare) il Responsabile del Servizio, in attuazione delle direttive ottenute dalla Giunta Comunale, ne dà avviso alla cittadinanza attraverso bando di pubblico concorso.

Il bando, di cui sopra, deve essere pubblicato almeno trenta giorni prima del termine di scadenza per la presentazione della domanda.

ART. 13

Requisiti generali per ottenere l'autorizzazione comunale

Chi intende ottenere l'autorizzazione per svolgere il servizio di autonoleggio da rimessa con conducente deve presentare domanda in competente bollo al Comune.

La domanda può essere presentata dai seguenti soggetti:

- a) Iscritti, nella qualità di titolari di impresa artigiana di trasporto, all'albo delle imprese artigiane previsto dall'art. 5 della legge 8/8/1985 n. 443;
- b) Associati in cooperative di produzione e lavoro, intendendo come tali quelle a proprietà collettiva, ovvero in cooperative di servizi, operanti in conformità alle norme vigenti sulla cooperazione;
- c) Associati in consorzio tra imprese artigiane ed in tutte le altre forme previste dalla legge;
- d) Imprenditori privati che svolgono esclusivamente le attività di cui alla lettera b) del comma 2) dell'art. 1 della Legge 15.01.1991 N. 21 "Legge quadro per il trasporto di persone mediante autoservizi pubblici non di linea".



COMUNE DI ROVERBELLA

PROVINCIA DI MANTOVA

Nella domanda, che dovrà contenere le complete generalità del richiedente – compreso il numero di codice fiscale – e la indicazione del tipo e delle caratteristiche dell'autoveicolo che intende adibire al servizio, di cui deve avere la proprietà o la disponibilità in leasing, dovrà essere indicato il possesso dei seguenti requisiti:

- 1) cittadinanza italiana;
- 2) capacità finanziaria;
- 3) residenza o sede, se trattasi di persona giuridica, in uno dei Comuni della Provincia di appartenenza di questo Comune;
- 4) Non essere interdetto dall'assunzione di pubblici uffici;
- 5) Di essere in possesso dei requisiti soggettivi di cui al successivo art. 15

Quando trattasi di persona giuridica i requisiti di cui ai punti 1) e 4), sopra indicati, si intendono riferiti all'amministratore. Nella domanda dovranno essere altresì formulate le seguenti dichiarazioni:

- 1) impegno ad attrezzare in questo Comune idoneo locale adibito a rimessa;
- 2) impegno a non esplicitare, pena la revoca dell'autorizzazione, altra attività lavorativa subordinata alle dipendenza di terzi;
- 3) non essere affetto da malattia contagiosa o altra malattia che impedisca o sia pregiudizievole per l'esercizio del servizio;
- 4) iscrizione al ruolo dei conducenti istituito presso la C.C.I.A.A, ai sensi dell'art. 6 c.5) della L. 21/92 e dell'art. 9 c.3) della L.R.20/95.

Il richiedente che ritiene di vantare uno o più titoli preferenziali per l'assegnazione dell'autorizzazione è tenuto a dichiararli all'atto della presentazione della domanda e ad esibire la relativa autorizzazione a richiesta dell'Amministrazione Comunale.

ART. 14

Impedimenti soggettivi per il rilascio di autorizzazione di autonoleggio

L'autorizzazione per l'esercizio dell'attività di autonoleggio con conducente non può essere rilasciata a chi:

- a) sia incorso in condanne a pene che comportino l'interdizione da una professione o da un'arte o l'incapacità ad esercitare uffici direttivi presso qualsiasi impresa, salvo che sia intervenuta riabilitazione a norma degli artt. 178 e seguenti del c.p.;
- b) sia incorso in provvedimenti adottati ai sensi delle leggi 27/12/1956, n. 1423; 31/5/1965, n. 575; 13/9/1972, n. 646; 12/10/1982, n. 726;
- c) sia stato dichiarato fallito e non sia intervenuta riabilitazione a norma degli artt. 142 e seguenti del R.D. 16/3/1942, n. 267;
- d) sia incorso in provvedimenti di revoca o decadenza di precedente autorizzazione di esercizio sia da parte del Comune al quale la domanda è stata presentata, sia da parte di altri Comuni;



COMUNE DI ROVERBELLA

PROVINCIA DI MANTOVA

- e) sia incorso in condanne passate in giudicato per non aver rispettato i contratti collettivi di lavoro, le leggi previdenziali e fiscali, senza che sia intervenuta riabilitazione a norma degli artt. 178 e seguenti del c.p.;
- f) sia incorso in tre o più casi di sanzioni amministrative definitive, con riferimento all'effettuazione di servizi di trasporto.

ART. 15

Ulteriori requisiti per ottenere L'autorizzazione di autonoleggio con autobus

In aggiunta ai requisiti di cui all'art. 13, coloro che intendono ottenere l'autorizzazione di autonoleggio con autobus devono fornire idonea documentazione relativamente al possesso di:

- a) capacità finanziaria, certificata da fidejussione bancaria o polizza assicurativa, per un valore corrispondente al prezzo di listino aumentato del 50% di un autobus nuovo da noleggio di dodici metri;
- b) abilitazione professionale, desunta dalla frequenza, con esito positivo da parte del titolare o del responsabile tecnico, di apposito corso professionale istituito presso la C.C.I.A.A. o dalla Regione, ovvero da questa riconosciuta, oppure dalla esperienza pratica di almeno tre anni alle dipendenze di un operatore di servizi di noleggio di autobus;
- c) adeguato organico del personale per la gestione dei servizi;
- d) disponibilità di personale abilitato all'espletamento del servizio.

ART. 16

Titoli preferenziali per l'assegnazione di autorizzazione di autonoleggio mediante autobus

La preferenza per l'assegnazione di autorizzazione di autonoleggio mediante autobus spetta a :

- a) cooperative o consorzi di imprese del settore;
- b) concessionari di pubblico servizio di trasporto di persone.

In mancanza delle condizioni di cui sopra, la preferenza spetta al richiedente che abbia la maggiore anzianità di effettivo servizio esperito nel trasporto di persone.

ART. 17

Titoli di preferenza per l'assegnazione Di autorizzazione di autonoleggio con autovettura

Al fine del rilascio della licenza comunale di esercizio per il servizio di noleggio da rimessa con conducente mediante autovettura costituiscono titoli valutabili, secondo i seguenti criteri di massima:

- la specifica professionalità;
- servizio prestato in qualità di dipendente, per un periodo complessivo di almeno sei mesi, di una impresa di noleggio con conducente;



COMUNE DI ROVERBELLA

PROVINCIA DI MANTOVA

- i titoli preferenziali valutabili nei concorsi pubblici;
- la conoscenza di lingue estere, che sarà accertata secondo le modalità stabilite dalla Giunta Comunale;
- l'aver stipulato, in forma e misura adeguata, un contratto assicurativo contro gli infortuni con clausole di particolare favore per i terzi trasportati;
- l'esercizio del servizio di autonoleggio con conducente svolto come titolare di analoga autorizzazione rilasciata da altro Comune.

Nel caso di parità di titoli, l'assegnazione dell'autorizzazione viene fatta tenendo conto della data della domanda.

Ogni decisione in merito alla graduatoria è rimessa al Responsabile del Servizio.

ART. 18

Documenti da presentare

Il richiedente, una volta dichiarato assegnatario della autorizzazione, deve presentare – entro sessanta giorni dalla notifica del provvedimento di assegnazione – la documentazione riguardante il possesso dei requisiti previsti dagli artt. 13 e 14.

L'assegnatario deve altresì fornire la prova – entro il predetto termine di sessanta giorni – di aver attrezzato in questo Comune idoneo locale per rimessa e esibire altresì i seguenti documenti:

- 1) licenza prevista dall'art. 86 del T.U. delle leggi di P.S. 18/6/1931, n. 773, o certificato di iscrizione di cui all'art. 121 del citato T.U. quando trattasi di noleggiatore proprietario di un solo veicolo che conduce personalmente; *02-20/02/01 1234/2001*
- 2) certificato di iscrizione nel Ruolo dei Conducenti di veicoli adibiti ad autoservizi pubblici non dilinea, istituito presso la C.C.I.A.A.;
- 3) qualora trattasi di società, iscrizione presso la Cancelleria del Tribunale.

ART. 19

Inizio del servizio

E' fatto obbligo al titolare dell'autorizzazione, sotto pena di decadenza, di provvedere al ritiro della stessa e di iniziare il noleggio non oltre tre mesi dalla notifica in via amministrativa della comunicazione di avvenuto rilascio, salvo proroga di altri tre mesi da concedersi dal Responsabile del Servizio, previo direttive della Giunta Comunale, per comprovate esigenze.

La consegna dell'autorizzazione all'interessato, rilasciata senza limitazioni di tempo, resta tuttavia subordinata:

- alla prova della proprietà di un autoveicolo idoneo all'espletamento del servizio di noleggio da rimessa con conducente, anche sotto forma di leasing (carta di circolazione, anche provvisoria);



COMUNE DI ROVERBELLA

PROVINCIA DI MANTOVA

- alla dimostrazione di aver contratto assicurazioni in forma adeguata ai rischi derivanti da responsabilità civile per le cose e per le persone trasportate o investite.

E' fatta salva, inoltre, l'osservanza delle disposizioni di cui all'art. 63, IV° comma lett.

a) D.P.R. 616/77 (iscrizione Albo Imprese Artigiane).

ART. 20

Trasferimento di autorizzazione

Il trasferimento dell'autorizzazione di autonoleggio sia di autovettura che di autobus è concesso dal Responsabile di Servizio nei seguenti casi:

- 1) su richiesta del titolare a persona dallo stesso designata, purchè iscritta nel ruolo di cui all'art. 6 della L. 21/92 in possesso dei requisiti prescritti, quando il titolare stesso si trovi in una delle seguenti condizioni:
 - a) sia titolare di autorizzazione da cinque anni;
 - b) abbia raggiunto il 60° anno di età;
 - c) sia divenuto permanentemente inabile o inidoneo al servizio per malattia, infortunio o per ritiro definitivo della patente di guida.
- 2) In caso di morte del titolare, nel qual caso l'autorizzazione può essere trasferita ad uno degli eredi appartenenti al nucleo familiare del titolare, qualora in possesso dei requisiti prescritti, ovvero possono essere trasferite, entro il termine massimo di due anni, dietro autorizzazione del Responsabile del Servizio, previo direttive ottenute dalla G.C., ad altri, designati dagli eredi appartenenti al nucleo familiare del titolare, purchè iscritti nel ruolo di cui all'articolo 6 ed in possesso dei requisiti prescritti.

L'autorizzazione è altresì trasferibile in caso di modifica della Ragione Sociale o di variazione della forma giuridica della ditta .

Al titolare che abbia trasferito l'autorizzazione non può esserne attribuita altra per concorso pubblico e non può esserene trasferita altra se non dopo cinque anni dal trasferimento della prima.

ART. 21

Esercizio dell'autorizzazione

Il titolare di autorizzazione per l'esercizio del servizio di noleggio con conducente può avvalersi, nello svolgimento del servizio, della collaborazione dei familiari, semprechè iscritti nel ruolo di cui all'articolo 6 della L. 21/92, conformemente a quanto previsto dall'art. 230-bis del codice civile.

Il titolare può avvalersi, altresì, di personale dipendente, purchè in possesso dei requisiti professionali di cui al paragrafo precedente, e previo scrupolosa osservanza delle norme legislative, dei contratti collettivi, degli accordi sindacali che regolano lo stato giuridico, il



COMUNE DI ROVERBELLA

PROVINCIA DI MANTOVA

trattamento economico, l'orario di lavoro, la prevenzione degli infortuni ed il trattamento previdenziale della categoria dei lavoratori addetti alla conduzione di autoveicoli in servizio di noleggio da rimessa.

ART. 22

Responsabilità del titolare dell'autorizzazione

Ogni responsabilità per eventuali danni a chiunque e comunque derivati, sia direttamente che indirettamente, in dipendenza o connessione al rilascio ed all'esercizio dell'autorizzazione, fa carico esclusivamente ed interamente al titolare della stessa, rimanendo esclusa sempre ed in ogni caso la responsabilità dell'Amministrazione comunale che l'ha concessa.

ART. 23

Sostituzione degli autoveicoli

Non sono consentite sostituzioni di autoveicoli senza autorizzazione del Comune.

ART. 24

Condizioni di servizio per trasporto Soggetti portatori di handicaps

Il conducente dovrà assistere il passeggero portatore di handicaps nelle operazioni di salita e discesa dall'automezzo, nonché in quelle di sistemazione sul sedile di trasporto compresa l'adozione delle necessarie misure di sicurezza.

ART. 25

Comportamento in servizio

I conducenti degli autoveicoli da noleggiare, nell'espletamento del servizio devono comportarsi con correttezza, civismo, senso di responsabilità e comunque tenere sempre un atteggiamento decoroso.

In particolare essi hanno l'obbligo di:

- (a) Conservare costantemente nell'autoveicolo tutti i documenti inerenti l'attività dell'esercizio ed esibirli ad ogni richiesta degli Agenti incaricati della sorveglianza.
- (b) Segnalare tempestivamente al competente Ufficio comunale il cambiamento di residenza o di rimessa;
- (c) Concordare le tariffe con l'utente in conformità all'art. 9 del presente Regolamento;
- (d) Visitare diligentemente, al termine di ogni corsa, l'interno dell'autoveicolo e, nel caso si reperisca un oggetto dimenticato dall'utente, depositare l'oggetto stesso all'Ufficio di Polizia Municipale, al più presto, per agevolare la restituzione al proprietario.



COMUNE DI ROVERBELLA

PROVINCIA DI MANTOVA

Ai conducenti degli autoveicoli da noleggiare è fatto divieto di:

- (a) Ricevere le prenotazioni di trasporto, per i servizi da effettuare, in luogo diverso dalla propria rimessa;
- (b) Procurarsi il noleggio con stabilità e continuità nell'ambito di un Comune diverso da quello che ha rilasciato la licenza di esercizio;
- (c) Esercitare servizi ed itinerari fissi con orari e tariffe prestabilite e offerta indifferenziata anche se sugli stessi non esistano autoservizi di linea regolarmente concessi o provvisoriamente autorizzati;
- (d) Far salire sull'autoveicolo persone estranee a quello che l'hanno noleggiato, anche durante i periodi di sosta;
- (e) Negare il trasporto per un numero di persone compreso nel limite massimo dei posti risultante dalla carta di circolazione;
- (f) Portare animali propri nell'autoveicolo;
- (g) Deviare, di loro iniziativa, dal cammino più breve per recarsi nel luogo richiesto;
- (h) Chiedere, per qualsiasi titolo, una somma maggiore di quella pattuita, salvi i diritti verso le persone che avessero cagionato danni all'autoveicolo;
- (i) Fermare l'autoveicolo, interrompere il servizio, salvo richiesta dei passeggeri o casi di accertata forza maggiore o di evidente pericolo.

ART. 26

Manutenzione dei veicoli

I veicoli dovranno in ogni loro parte, sia esterna che interna, essere mantenuti in stato di costante pulizia e decoro.

E' vietata ogni forma di pubblicità di qualsiasi natura nell'interno ed all'esterno del veicolo, senza la preventiva autorizzazione della Giunta Comunale.

ART. 27

Località nelle quali è fatto obbligo prestare servizio

L'obbligo di prestare servizio si intende esteso a tutte le località carrozzabili pubbliche ed anche private, purchè aperte al pubblico.

ART. 28

Ulteriori prescrizioni di esercizio per i titolari di autorizzazione di noleggio con conducente mediante autobus

In aggiunta agli obblighi di cui all'art. 26 del presente Regolamento, il titolare di autorizzazione di noleggio con conducente mediante autobus è tenuto ad osservare – durante l'effettuazione dei singoli viaggi – prescrizioni che prevedono l'obbligo di conservare a bordo dell'autobus la seguente documentazione:



COMUNE DI ROVERBELLA

PROVINCIA DI MANTOVA

- a) Dichiarazione del titolare o del legale rappresentante dell'azienda, attestante il rapporto di lavoro intercorrente con l'autista;
- b) Il foglio di viaggio, progressivamente numerato e sottoscritto recante la dicitura: "per questo servizio verrà emessa regolare fattura con indicazione della data e del numero del presente foglio di viaggio" indicante: il committente, il percorso, la data di effettuazione del servizio, le generalità del conducente, il numero di telaio ed il numero di targa del bus. Il foglio di viaggio dovrà riguardare ogni singolo servizio erogato e dovrà essere conservato in azienda per almeno un anno;
- c) Copia autenticata dell'autorizzazione comunale di noleggio.

ART. 29

Decadenza dell'autorizzazione

L'autorizzazione comunale di esercizio viene a decadere per mancato inizio del servizio entro tre mesi dalla notifica dell'accoglimento della domanda (sei mesi in caso di proroga).

ART. 30

Revoca e sospensione dell'autorizzazione

L'autorizzazione comunale di esercizio viene revocata:

- a) Per fallimento del titolare;
- b) Quando venga a mancare nel titolare qualcuno dei requisiti prescritti per l'esercizio;
- c) Se l'attività viene esercitata da altri che non sia il titolare, salvo quanto disposto dall'art.22;
- d) Quando l'autoveicolo non risulti mantenuto nelle condizioni corrispondenti agli obblighi fissati per l'esercizio stesso, nonostante i richiami e le diffide;
- e) Quando il titolare o i suoi dipendenti abbiano prestato la loro opera per favorire il contrabbando o comunque l'evasione delle leggi tributarie e sanitarie;
- f) Quando consti che il conducente non sia più in possesso della prescritta patente di guida o comunque sia stato disposto dall'Autorità competente il ritiro di tale patente;
- g) Quando il titolare venga sottoposto alla diffida ed alla sorveglianza speciale da parte dell'Autorità di P.S. oppure venga assoggettato alle misure di prevenzione previste dalle norme di legge in materia di antimafia.
- h) Quando sia stato condannato con sentenza passata in giudicato, per delitti non colposi a pena restrittiva della libertà personale superiore a sei mesi;
- i) Quando si sia dimostrato abitualmente negligente nell'adempimento del servizio, disordinato nella persona e recidivo in violazioni al presente Regolamento;
- j) Quando il titolare abbia trasferito la propria residenza o il domicilio in altro Comune o abbia intrapreso altra attività lavorativa subordinata che pregiudichi il regolare svolgimento del servizio;
- k) Quando nel periodo di due anni sia stato punito per due volte per aver adibito il veicolo a servizi diversi da quelli per i quali è stata rilasciata l'autorizzazione;
- l) Per qualsiasi altra irregolarità ritenuta incompatibile per l'esercizio del servizio.



COMUNE DI ROVERBELLA

PROVINCIA DI MANTOVA

L'autorizzazione può essere sospesa per un periodo massimo di 20 giorni, quando il titolare, per due volte, qualunque sia il periodo di tempo, sia stato punito in base al presente Regolamento per infrazioni per le quali non è prevista la revoca dell'autorizzazione stessa;

Le suddette sanzioni si applicano anche per le infrazioni commesse dai conducenti, alle dipendenze dei titolari, quando esse derivino da mancata o deficiente sorveglianza di questi ultimi.

Il provvedimento di revoca o di sospensione dell'autorizzazione comunale di esercizio viene adottato nei casi dei precedenti articoli dal Responsabile di Servizio.

ART. 31

Procedura per l'attuazione dei provvedimenti di sospensione, decadenza e revoca dell'autorizzazione

I provvedimenti di sospensione, decadenza e revoca previsti dal presente Regolamento saranno adottati previa contestazione – con avviso notificato appositamente – all'interessato, delle circostanze di fatto e di diritto che danno luogo al provvedimento e contestuale assegnazione del termine di trenta giorni per far pervenire scritti o memorie difensivi o per regolarizzare la posizione.

ART. 32

Cessazione dell'efficacia di precedenti norme regolamentari del Comune

L'entrata in vigore del presente Regolamento comporta l'inefficacia di tutte le precedenti disposizioni regolamentari emanate dal Comune in contrasto con il presente Regolamento:

ART. 33

Modifiche al presente Regolamento

Le deliberazioni riguardanti modifiche al presente Regolamento dovranno essere adottate dal Consiglio Comunale.
